



COMUNE DI NOCCIANO

Provincia di Pescara

Via S. Rocco, 24 - CAP. 65010 Tel. 085/847135 Fax. 085/847602
Cod. Fisc. I P. IV A 00221360688 E.mail: anagrafe@comune.nocciano.pe.it

ORDINANZA SINDACALE N. 23/2018

Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata e dei beni esposti.;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi.

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Preso atto dei gravi incendi verificatesi durante le passate stagioni estive e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati .

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Visto l'art.50 e l'art.54 del D. Lgs.267/2000;

Visto il titolo III del D. Lgs. n° 139 dell'08/03/2006 in materia di Prevenzione incendi;

Vista l'OPCM n° 3624 del 22.10.2007 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione".

Visto il D.Lgs.30/4/1992 n. 285 e s.m.i;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale.

ORDINA

A tutti proprietari, affittuari o comunque qualsiasi titolo di terreni, cortili, giardini e simili ricadenti all'interno e non della perimetrazione dei centri abitati del Comune di Nocciano confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico e ad aree di pertinenza a case di civili abitazioni, di procedere a:

1. Tutto il periodo 01/07/2018 al 30/09/2018 agli interventi di pulizia dei terreni in particolare delle stoppie, erbacce, sterpaglie materiale secco di qualsiasi natura, con rimozione dello sfalcio, in modo da non creare pericolo di incendio e/ o rifugio di parassitari;
2. Nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie in concomitanza con tutto il periodo della calda stagione.

SANZIONI

Ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.n.267/2000, per la violazione di cui al punto 1) e punto 2) della presente ordinanza l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

che ai sensi dell'art.16 della legge 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, la somma di € 50,00 (euro cinquanta/00).

nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 01/7/2018 al 30/9/2018, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000 ed eventuale denuncia all' Autorità Giudiziaria qualora le violazioni riguardano sanzioni penali.

SI RICORDA

- **Che** ai sensi dell'art. 449 C.P. chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423 bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni;
- **Che** incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- **Che** chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a dare comunicazione immediata a:

Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Tel. 115)

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art.74 del D.P.R. n. 495/1992;
- al Tribunale Amministrativo della regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L.6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

RENDE NOTO

Che Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line Comunale, sul sito dell'ENTE (www.comune.nocciano.pe.it) mediante affissione nei luoghi pubblici.

DISPONE

Che tutte le forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza per il rispetto della presente ordinanza.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell' attuazione degli interventi sostitutivi nei casi di inottemperanza segnalati dalla Polizia Municipale.

Dalla residenza Municipale li 21/06/2018

 Il Sindaco
Avv. Lorenzo Mucci